

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23516 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 49676, reso dall'agente contabile (consegnatario di titoli azionari) Netti Claudio, in servizio come Commissario

straordinario presso il Consorzio di Bonifica delle Marche, per

l'esercizio finanziario 2014;

NEI CONFRONTI DI

- Netti Claudio (C.F. NTTCLD50L27L049F), nato a Taranto il

27/7/1950, residente a Pollenza (MC), c.da Morla, n. 19/B,

rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Romagnoli, con studio legale

in Macerata, via Carducci, n. 63,

PEC: avvvalentinaromagnoli@puntopec.it;

- Consorzio di Bonifica delle Marche;

uditi nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, con l'assistenza

della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella,	
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale	
dott.ssa Cristina Valeri, e l'avv. Valentina Romagnoli per il Netti;	
assente l'Amministrazione.	
FATTO E DIRITTO	
1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, sia con riferimento	
alla verifica della relativa ammissibilità/procedibilità sia sotto il profilo	
della regolarità, a seguito della disamina della documentazione	
depositata dall'agente contabile Netti Claudio, ai sensi di quanto	
previsto dall'art. 139 del c.g.c.	
2. Con relazione n. 1057/2023 il magistrato istruttore, dopo aver	
effettuato l'inquadramento giuridico dei Consorzi di Bonifica ed aver	
evidenziato l'obbligo del consegnatario di titoli azionari di rendere il	
conto giudiziale, ha segnalato vari profili d'irregolarità del conto	
depositato dal Netti, chiedendo la fissazione dell'udienza di trattazione	
del giudizio, ai sensi dell'art. 147, comma 2, del c.g.c.	
3. In data 13/3/2024 la Procura regionale, in vista dell'udienza fissata	
per il 12/6/2024, depositava memoria con la quale chiedeva,	
preliminarmente, al Collegio di pronunziarsi in punto di sussistenza	
della giurisdizione sui conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di	
Bonifica, in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale della	
Corte di Cassazione, che con ordinanza delle SS.UU. n. 1548/2017	
aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in tale	
specifica materia.	
4. In data 20/5/2024 l'avv. Romagnoli, difensore dell'agente contabile	
2	

Claudio Netti, depositava memoria con la quale eccepiva,	
preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del presente	
giudizio, stante la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in	
ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica.	
5. All'udienza del 12/6/2024 il P.M. chiedeva al Collegio di valutare	
l'eventualità del rinvio della trattazione, in considerazione del fatto che	
nell'ambito del giudizio di conto n. 23560, iscritto al ruolo d'udienza	
del 10/7/2024, riguardante altro agente contabile del medesimo	
"Consorzio di Bonifica delle Marche", era stato proposto ricorso per	
regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di	
Cassazione.	
6. Con ordinanza n. 8/2024 veniva, dunque, disposto il rinvio della	
trattazione del giudizio di conto n. 23516 all'udienza del 18 febbraio	
2025; considerato, tuttavia, che la Corte di Cassazione aveva fissato la	
camera di consiglio per la trattazione del regolamento preventivo di	
giurisdizione riguardante il giudizio nr. 23560, afferente al medesimo	
"Consorzio di Bonifica delle Marche", al 25 marzo 2025, veniva	
disposto, con decreto del Presidente, un ulteriore rinvio all'odierna	
udienza.	
7. Con ordinanza n. 17489/2025 la Corte di Cassazione, pronunziandosi	
sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta	
nell'ambito del giudizio n. 23560, pendente dinanzi a questa Sezione,	
ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione del giudice contabile in	
ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica,	
confermando, dunque, l'orientamento giurisprudenziale già	

manifestato nell'ordinanza n. 1548/2017, secondo cui: "Nei confronti dei	
Consorzi di Bonifica, i quali hanno natura di enti pubblici economici, perché	
svolgono attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dall'equiparabilità dei	
contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello	
dell'esazione), ed altresì nei confronti dei loro tesorieri dev'essere negata la	
competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, in tema di verificazione dei	
rendiconti consuntivi, in considerazione della mancanza di un'espressa	
previsione normativa, dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento	
di detti consorzi a controllo amministrativo e della non assimilabilità dei	
consorzi medesimi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato,	
introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, ai consorzi tra enti locali	
territoriali".	
È stato, dunque, affermato che la giurisdizione in tale materia spetta al	
giudice ordinario.	
8. All'odierna udienza, il P.M., preso atto dell'ordinanza n. 17489/2025	
della Corte di Cassazione, ha chiesto che il presente giudizio venga	
definito con declaratoria di difetto di giurisdizione; nel medesimo	
senso s'espressa l'avv. Valentina Romagnoli, difensore del Netti.	
9. Preso atto dell'ordinanza n. 17489/2025 della Corte di Cassazione,	
che ha ritenuto insussistente la giurisdizione del giudice contabile sul	
conto n. 23560, riguardante altro agente del medesimo "Consorzio di	
Bonifica delle Marche", il Collegio deve dichiarare insussistente la	
propria giurisdizione anche sul conto oggetto del presente giudizio,	
reso da Netti Claudio, indicando, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del	
c.g.c., il giudice ordinario come munito di giurisdizione.	

40.0: Liamana la communacione delle energ di giudigio, si consi dell'est	
10. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art	
31, comma 3, del c.g.c.	
PER QUESTI MOTIVI	
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	,
definitivamente pronunziando:	
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente al conto	
giudiziale n. 49676, reso da Netti Claudio, in servizio presso i	
Consorzio di Bonifica delle Marche, indicando, ai sensi dell'art. 17	,
comma 1, del c.g.c., il giudice ordinario come munito di giurisdizione.	
 Spese compensate.	
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025	
Il Giudice Estensore Il Presidente	
 Giuseppe Vella Valter Camillo Del Rosario	
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)	
Depositato in Segreteria il 25 settembre 2025	
II funzionario amministrativo Maria Grazia Mariani - <i>f.to digitalmente</i>	
_	